Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 19 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 19 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 829.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli addetti ai frigoriferi e magazzini sociali della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 830.
Norme sull'incasellamento merceologico dell'industria del legno per la provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 831.
Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie dell'Aquila e Pescara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 832.
Norme sul trattamento economico e normativo delle guardie campestri dipendenti dai consorzi di vigilanza campestre della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 833.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento della provincia di Venezia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 834.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Latina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 835.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli nella provincia di Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 836.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri delle provincie di Como, Genova, Imperia, Latina, Messina, Milano, Pavia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 837.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti delle provincie di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Udine, Venezia.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1962, n. 819.
Trasformazione del Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari è trasformato in Conservatorio di musica con effetto dal 1° ottobre 1959.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione del Liceo musicale pareggiato di Bari, stipulata in data 29 agosto 1959 tra il Ministero della pubblica istruzione, l'Amministrazione provinciale di Bari, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari ed il comune di Bari e modificata agli articoli 9 e 12 con atto stipulato in data 17 aprile 1961 tra il Ministro per la pubblica istruzione e i predetti Enti.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nelle convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Con effetto dal 1° ottobre 1959 i ruoli organici del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni » di Bari, di cui all'articolo 7 della convenzione.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 248, sono sostituite dalla tabella *A*, annessa alla presente legge, con le necessarie modifiche apportate ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799, e della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 i ruoli organici del personale amministrativo e subalterno delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale di arte drammatica, di cui ai quadri 13/B; 31/B; 51/B; e 71/B, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ed alla tabella *C* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 248, con la modifica di cui alla legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono aumentati dei corrispondenti posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni » di Bari, prevista dalla convenzione stessa.

I quadri e la tabella summenzionati sono sostituiti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 6.

Al personale amministrativo e subalterno del Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari, viene riconosciuto, con decorrenza 1° ottobre 1959, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel Liceo musicale stesso. Nei riguardi di detto personale opera la ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 7.

All'onere di lire 189.750.000, derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° ottobre 1959-30 giugno 1962 si provvede, per lire 155.571.428 con i contributi dell'Amministrazione provinciale, del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, da versarsi ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2, e per lire 34.178.572 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

	Numero dei posti	
Personale direttivo dei Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Accademia d'arte drammatica:		
Direttori	16	
Totale	16	
Personale insegnante dei Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Accademia d'arte drammatica:		
Insegnanti ruolo I	24	
Insegnanti ruolo II	264	(*a*)
Insegnanti ruolo III	283	(*b*)
Totale	571	

a) Uno dei quali a carattere transitorio ai sensi del regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1757 ed uno transitorio ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della convenzione di cui all'articolo 2 della presente legge.

b) Uno dei quali a carattere transitorio ai sensi della convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

TABELLA *B*

PERSONALE AMMINISTRATIVO

			Numero dei posti
Carriera direttiva:			
Coeff.	500	Direttori amministrativi	1
»	402	Direttori di segreteria	3
»	325	Consiglieri di 1ª classe	30
»	271	Consiglieri di 2ª classe	
»	229	Consiglieri di 3ª classe	
			34
Carriera di concetto:			
Coeff.	271	Economi-cassieri	3
»	229	Economi-cassieri aggiunti	11
»	202	Vice economi-cassieri	
			14
Carriera esecutiva:			
Coeff.	271	Archivisti capi	3
»	229	Primi archivisti	9
»	202	Archivisti	15
»	180	Applicati	42
»	157	Applicati aggiunti	
			69
Personale subalterno carriera ausiliaria:			
Coeff.	163	Primi custodi	17
»	151	Custodi	154
			171

I coefficienti e le qualifiche del personale subalterno sono modificati, a decorrere dal 1° ottobre 1961 in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

ALLEGATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA — ROMA

CONVENZIONE

fra lo Stato, l'Amministrazione provinciale, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari stipulata il 29 agosto 1959 per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari.

CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO DEL LICEO MUSICALE CONSORZIALE « NICCOLO' PICCINNI » DI BARI

PREFETTURA DI BARI

IN NOME DELLA LEGGE

Nella residenza della prefettura di Bari, palazzo del Governo, oggi 29 agosto 1959, avanti a me dott. Vito Pinto, consigliere di prefettura delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) il comm. dott. Giuseppe Pani, vice prefetto per il prefetto di Bari;

2) il comm. dott. Gaetano Predome, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega in data 12 agosto 1959, n. 4282, allegata al presente atto; (Allegato n. 1 *A*);

3) il gr. uff. prof. ing. Vitantonio Lozupone, presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari, in rappresentanza della stessa;
4) il prof. avv. Renato Dell'Andro, sindaco di Bari, in rappresentanza del Comune stesso;
5) il comm. rag. Vincenzo Lagioia, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, in rappresentanza della stessa;
6) il cav. uff. prof. Vitantonio Barbanente, commissario prefettizio del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti sopra rappresentati, che costituiscono il Consorzio per il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » di Bari.

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 il Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari, pareggiato ai Conservatori di musica statali e mantenuto dal Consorzio fra l'Amministrazione provinciale, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Bari si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato l'edificio in cui ha sede attualmente il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » (ex villa Bucciero) in Bari, via Brigata Bari al n. 26, con l'annesso terreno, di cui alla pianta allegata alla presente convenzione della quale fa parte integrante. (Allegato n. 1 *B*).

La predetta Amministrazione provinciale s'impegna, altresì, a costruire con propri fondi, entro due anni sul terreno di cui al precedente comma, una sala concerti che sia rispondente alle esigenze estetiche ed artistiche e capace di almeno 600 posti a sedere. Nel frattempo la Provincia s'impegna a mettere a disposizione delle manifestazioni del Conservatorio una sala idonea.

La stessa sala, a costruzione ultimata, completa di tutto il relativo arredamento, verrà ceduta e trasferita in proprietà allo Stato.

Con la presente convenzione la predetta Amministrazione provinciale, allo scopo di garantire che vicino al Conservatorio non sorgano costruzioni che possano ostacolare il normale funzionamento dell'Istituto, s'impegna a non destinare la rimanente zona di suolo della predetta ex villa Bucciero per la parte delimitata nell'allegata pianta, a costruzioni o ad usi che possano risultare rumorosi, ostacolando il normale funzionamento del Conservatorio.

Art. 3.

Il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nel Liceo stesso, elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante. (Allegati 2-*A*; 2-*B*; 2-*C*).

Art. 4.

L'uso della sala concerti, sempre quando le esigenze del Conservatorio lo consentano, potrà essere concesso dal presidente dell'Istituto, previo parere favorevole del direttore, soltanto all'Amministrazione provinciale di Bari e per fini strettamente artistico-culturali; le spese necessarie per tale uso saranno a carico della predetta Amministrazione provinciale.

Art. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica, gli Enti facenti parte del Consorzio s'impegnano a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, i seguenti contributi:

Amministrazione provinciale di Bari	L. 22.000.000
Comune di Bari	» 22.000.000
Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari	» 12.571.428

Tali contributi sono considerati come spesa di carattere obbligatorio e saranno versati in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

E' riconosciuto all'Amministrazione provinciale, al Comune ed alla Camera di commercio di Bari il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni meritevoli nel numero sottoindicato:

Amministrazione provinciale	n. 10
Comune	n. 6
Camera di commercio	n. 4

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale dell'anno precedente, ed eventualmente nell'esame di una media minima di otto decimi nel profitto e di nove nella condotta.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 24 cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

All'atto del collocamento a riposo degli attuali titolari della cattedra di storia ed estetica musicale e del posto di bibliotecario, in sostituzione dei predetti posti sarà istituito un unico posto di professore di storia della musica e bibliotecario.

Art. 8.

All'attuale direttore del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado e il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica, il personale di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio del Liceo musicale « Niccolò Piccinni », che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) Per gli insegnanti:

a) che non abbiano raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) Per il personale amministrativo:

a) che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbiano già conseguito la stabilità nei ruoli del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 10.

L'impiegato di ruolo che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione, presso il Liceo musicale Piccinni, con ufficio di segretario, è conservato transitoriamente in servizio con le stesse funzioni e con il trattamento economico e di carriera di cui è provvisto e che risulta indicato nell'allegato n. 3 alla presente convenzione, con l'obbligo da parte dello Stato di tenere vacante sino alla cessazione del servizio del medesimo impiegato un posto della carriera direttiva del ruolo organico del personale di segreteria dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

Art. 11.

I custodi che all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione prestano servizio non di ruolo presso il Liceo musicale Piccinni, da almeno un anno, saranno inquadrati nel ruolo del personale ausiliario dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti e Accademia nazionale di arte drammatica, purchè abbiano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

I predetti debbono aver riportato la qualifica di ottimo durante tutto il periodo di servizio.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, ed alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328.

Al personale amministrativo assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito il coefficiente e lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica.

Al personale direttivo, insegnante ed amministrativo all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto il servizio di ruolo prestato presso il Liceo musicale «Niccolò Piccinni» dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo per stipendio ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale «Niccolò Piccinni» allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza con assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti di stipendio e di aggiunta di famiglia. Agli effetti di cui sopra, dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento, che, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio del Liceo allo Stato, per servizi inerenti al Liceo stesso.

Art. 13.

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze del Liceo musicale «Niccolò Piccinni», le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo e subalterno, proveniente dal Liceo musicale «Niccolò Piccinni» sarà regolato dal citato testo unico sulle pensioni e successive modificazioni e leggi speciali.

Art. 14.

Lo Stato oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire le necessità di funzionamento dell'Istituto ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a L. 4.000.000 (quattro milioni), d'amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato e le disposizioni particolari per i Conservatori di musica statali.

Art. 15.

Gli attuali studenti del Liceo musicale «Niccolò Piccinni» passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante della Scuola da essi frequentata.

Art. 16.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine dovranno farlo tre anni prima.

PIANTA ORGANICA

(Art. 7 della Convenzione)

	Numero dei posti
Personale direttivo ed insegnante	
Direttore — coefficiente 670 . iniziale	1
I RUOLO	
Cattedra di Fuga e Composizione iniziale	1
II RUOLO	
Cattedra di armonia e contrappunto	1
» » pianoforte	3
» » violino	1
» » violoncello	1
» » violino e viola	1
» » organo e composiz. organistica	1
» » canto	1
» » storia della musica	1 (1)
Bibliotecario	1 (1)

(1) Vedi art. 7.

	Numero dei posti
III RUOLO	
Cattedra di strumentazione per banda	1
» » clarinetto	1
» » flauto	1
» » corno	1
» » oboe	1
» » fagotto	1
» » tromba e trombone	1
» » contrabasso	1
» » teoria e solfeggio	1
» » pianoforte complementare	1
» » armonia complementare	1
» » materie letterarie	1
Personale amministrativo	
Segretario - carriera direttiva	1
Economo carriera di concetto	1
Applicati - carriera esecutiva	2
Personale ausiliario	
Custodi	6

Il presente atto, quando ne sarà intervenuta l'approvazione a norma di legge, sarà sottoposto a registrazione ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro ed inoltre, agli effetti dell'art. 2 della presente Convenzione, sarà trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Ed io sottoscritto consigliere di prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su fogli quattro e facciate tredici, la presente compresa, alle parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato da tutti gli intervenuti.

Firmati:

Giuseppe PANI, *vice prefetto*
G. PREDOME
Vitantonio LOZUPONE
Renato DELL'ANDRO
V. LAGIOIA
Vitantonio BARBANENTE
Vito PINTO, *ufficiale rogante*

Timbro tondo della Prefettura di Bari.

ALLEGATO 1-*A*
alla Convenzione 29-8-1959 n. 2423 Rep.
(come citato nella premessa della Convenzione al n. 2)

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ispettorato
per l'istruzione artistica

Prot. n. 4282

Roma, 12 agosto 1959

Al dott. Gaetano PREDOME
Ispettorato generale
MINISTERO

Risposta al foglio del .
Div. Sez. N. . .

OGGETTO: Bari. Trasformazione del Liceo musicale in Conservatorio.

Incarico la S. V. di recarsi a Bari per la firma, in nome e per conto di questo Ministero, della convenzione fra gli Enti consorziati che attualmente governano il Liceo musicale pareggiato «N. Piccinni» di Bari e questa Amministrazione per la trasformazione del Liceo musicale predetto in Conservatorio di musica.

Il Ministro: f.to MEDICI

ALLEGATO 1-*B*
(con riferimento all'art. 2 della convenzione di statizzazione del Liceo)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
UFFICIO TECNICO

Liceo Musicale « N. Piccinni » - Bari

PLANIMETRIA
SCALA 1:500

BARI, giugno 1959

Redatto da: *Firmato*, Ing. Lucio De Pergola
Visto: L'Ingegnere capo *Firmato*, Di Martino

Firmati:
G. Pani, G. Predome., V. A. Lozupone, V. Lagioia, Vitantonio Barbanente, Renato Dell'Andro, Vito Pinto: uff. rog.

Per copia conforme all'originale BARI 31 agosto 1959.

L'Ufficiale rogante *Firmato*: Vito Pinto.

Note:

Partita 7232 Catasto Comune di Bari intestata all'Amministrazione Provinciale di Bari. L'Amministrazione Provinciale cede in proprietà allo Stato, parte del terreno (di cui alle particelle 75 e 135 Foglio di mappa n. 27) a Nord della delimitazione indicata nella presente planimetria e l'intero fabbricato, particelle 29 e 210 ancora da intestare al catasto urbano.

☐ Zona di terreno che rimane di proprietà Provinciale.

ALLEGATO 2-A
(con riferimento all'art. 3 della convenzione di statizzazione del Liceo)

ARREDAMENTO ESTRATTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI
(*Strumenti musicali*)

Quantità	DESCRIZIONE	Stato di conservazione	Valore attuale	
			Unitario	Complessivo
1	Armonium « Holfberg »	discreto	300.000	300.000
1	Arpa « Erad'S »	discreto	70.000	70.000
1	Campane tubolari (concerto di n. 13 campane)	discreto	100.000	100.000
1	Clarinetto basso in si-b sistema « Bohem » Buffet-Crampon (Parigi) con astuccio	ottimo	120.000	120.000
1	Clarinetto in si-b id. c. s. con astuccio	ottimo	100.000	100.000
1	Contrabbasso da studio . .	buono	60.000	60.000
1	Contrabbasso tipo francese	cattivo	50.000	50.000 (da riparare)
2	Contrabbassi tipo normale	discreto	40.000	80.000 (da riparare)
1	Contrabbasso « Vendapane »	discreto	100.000	100.000 (da riparare)
2	Fagotti da studio	discreto	25.000	50.000
1	Oboe da studio	discreto	10.000	10.000
1	Oboe da studio, tipo francese (Incagnoli Roma)	ottimo	140.000	140.000
1	Organo da studio a due tastiere sistema elettrico, completo di accessori (Manifattura Mascioni - Cuvio)	ottimo	4.200.000	4.200.000 (nuovo)
1	Pianoforte verticale « Anelli » Mod. XX matr. 10359	discreto	140.000	140.000
1	Pianoforte verticale « Anelli » mod. XXX matr. 10695	discreto	180.000	180.000
1	Pianoforte verticale « Lehmann » matricola 29738	discreto	160.000	160.000
2	Pianoforte verticale « Steinbach » mod. 137 matr. 5139-5137 (a tre pedali)	ottimo	400.000	800.000 (nuovi)
4	Pianoforte verticale « Förster » mod. 102 matr. 88941-88942-88943-88946 (a tre pedali)	ottimo	450.000	1.800.000 (nuovi)
1	Pianoforte verticale « Förster » mod. 102 matr. 88369 (a 2 pedali)	ottimo	440.000	440.000 (nuovo)
3	Pianoforte mezza coda « Petrof » mod. 135 matr. 77423-76106-74582	ottimo	725.000	2.175.000 (nuovi)
1	Pianoforte mezza coda «Steingraeber Söhne» matr. 8468	discreto	300.000	300.000
1	Pianoforte mezza coda « Schulze Polmann »	discreto	400.000	400.000
2	Pianoforte mezza coda « Bösendorfer » modello 170 matricola 27622-27610	ottimo	1.260.000	2.520.000 (nuovi)
1	Pianoforte 3/4 coda « Bösendorfer » modello 190 matr. 27091	buono	1.200.000	1.200.000
1	Pianoforte a coda « Bechstein » (corde dritte) matr. 8015	discreto	200.000	200.000
1	Pianoforte a grande coda « Bösendorfer » da concerto mod. 270 matr. 27061	buono	1.600.000	1.600.000
1	Pianoforte a coda « Mach » (ex De Giosa)	antico		(cimelio)
1	Sistro	discreto	25.000	25.000
1	Tam-tam	discreto	3.000	3.000
2	Timpani .	discreto	30.000	60.000
1	Viola di fabbrica con astuccio .	buono	40.000	40.000
1	Violino di fabbrica con astuccio .	buono	25.000	25.000
1	Violino di fabbrica con astuccio	discreto	15.000	15.000
1	Violoncello con custodia in legno	buono	40.000	40.000
1	Violoncello con custodia in legno	discreto	30.000	30.000
1	Violoncello (formato piccolo)	discreto	10.000	10.000
1	Apparecchio radio ricevente, completo di giradischi microsolco « Garrard », registratore « Grunding », e di impianto di amplificazione ad alta fedeltà	ottimo	825.000	825.000 (nuovo)
47	Dischi microsolco (33 giri) di musica classica	ottimo	4.255 (medio)	200.000
			TOTALE	18.568.000

N.B. — E' in corso d'acquisto un quartetto d'archi (2 violini, 1 viola, 1 violoncello) modello Stradivario, dal liutaio Poggi di Bologna, del costo di L. 1.100.000.

Bari, lì 30 settembre 1958

Firmati: *L'Economo*, F. DIPIERRO; *il Segretario*, L. CALÒ-CARDUCCI; *il Presidente*, Vitantonio BARBANENTE.

Firmati G. PANI; G. PREDOME; V. A. LOZUPONE; Renato DELL'ANDRO; V. LAGIOIA; Vitantonio BARBANENTE; Vito PINTO: *Ufficiale rogante*.

Timbro tondo della Prefettura di Bari.

ALLEGATO 2-B

(con riferimento all'art. 3 della convenzione di statizzazione del Liceo)

ARREDAMENTO ESTRATTO DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

(*Mobili, arredi, suppellettili d'ufficio e scolastiche*)

Quantità	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Stato di conservazione	Valore attuale	
			Unitario	Complessivo
	Aule scolastiche			
6	Armadi portastrumenti « Legnotubex »	ottimo	25.000	150.000
1	Armadio placcato mogano a 2 portelli con vetri e scansie	buono	20.000	20.000
24	Attaccapanni a 10 posti (alunni)	ottimo	3.000	72.000
20	Attaccapanni a 2 posti (insegnanti)	ottimo	2.000	40.000
84	Banchi monoposto a struttura metallica « Legnotubex » con piano rivestito in formica	ottimo	8.800	739.200
6	Banchi a 2 posti in legno . .	buono	10.000	60.000
18	Banchi a 2 posti in legno	discreto	6.000	108.000
3	Carte geografiche: Italia fisico-politica (Vallardi), Europa id., Planisfero (Vallardi)	ottimo	3.000	9.000
4	Carte geografiche: Mappamondo (Vallardi) Asia fisico-politica, America meridionale fisico-politica (De Agostini)	discreto	1.500	6.000
12	Cattedre « Legnotubex » con piano rivestito in formica	ottimo	23.500	282.000
3	Cattedre in legno con piano rivestito in dermoide	buono	15.000	45.000
30	Crocifissi per aule e uffici	ottimo	800	24.000
12	Etagères portastrumenti « Legnotubex »	ottimo	20.000	240 000
1	Gagliardetto con drappo tricolore in seta	buono	10.000	10.000
1	Globo terracqueo da cm. 30 con piedistallo	ottimo	7.000	7.000
3	Lavagne con cavalletto in legno	buono	12.000	36.000
3	Lavagne con cavalletto metallico « Legnotubex » .	ottimo	13.000	39.000
40	Leggii metallici (alcuni rotti)	discreto	300	12.000
1	Leggio legno a 2 posti (Scuola Clarinetto)	ottimo	12.000	12.000
1	Mensola con specchio (consolle) in noce (per aula Canto)	buono	25.000	25.000
3	Poltroncine con fondo a molla ricoperto dermoide (per aule)	buono	6.000	18.000
2	Portaclarino a due posti	ottimo	3.000	6.000
24	Portombrelli metallici cromati (per aule e uffici)	ottimo	4.000	96.000
15	Predelle per cattedre	buono	6.000	90.000
1	Quadro con riproduzione a pastello monocolore « Bellini »	buono	15.000	15.000
5	Quadretti con fotoincisioni Tartini, Beethoven, Haydn	discreto	200	1.000
6	Quadri diversi con vetro fotoincisioni musicisti: Paisiello, Schumann, Listz, Rubistein, Beethoven, Chopin) .	buono	1.000	6.000
1	Quadro con fotografia Mascagni	buono		
3	Scrivanie a 5 cassetti lucidate mogano (aule)	buono	10.000	30.000
1	Scrivania a 5 cassetti lucidata mogano (deposito)	buono	10.000	10.000
72	Sedie in faggio evaporato e curvato lucidato naturale	ottimo	2.000	144.000
48	Sedie in faggio lucidato noce (per aule e uffici)	buono	1.000	48.000
18	Sediolini girevoli per pianoforte (7 color noce, 11 color nero)	ottimo	3.600	64.800
2	Sediolini girevoli per pianoforti (neri)	discreto	1.000	2.000
1	*Specchio molato su sostegno di legno* (m. 1,10×0,45) per aula di Canto	buono	5.000	5.000
8	Stufe elettriche	fuori uso	1.000	8.000
	Biblioteca			
1	Cassetta schedario in legno	buono	2.000	2.000
1	Classificatore metallico « Syntesis » Olivetti a 6 cassetti bipartiti (schedario)	ottimo	86.000	86.000
1	Leggio scaffale in legno lucidato mogano a 3 ripiani	buono	15.000	15.000
1	Macchina da scrivere « Kappel »	fuori uso	5.000	5.000
1	Quadro con riproduzione a pastello monocolore « Palestrina »	buono	15.000	15.000
2	Quadri con vetro con fotoincisioni (Gluck e Cherubini)	buono	1.000	2.000
–	Scaffalature in legno faggio masso evaporato lucidato naturale a due corpi sovrapposti, parte inferiore munita di portelli cernierati con rete metallica inossidabile di protezione (sviluppo mq. 45 circa)	ottimo	1.200.000	1.200.000
1	Scrivania a 5 cassetti lucidato noce . .	buono	10.000	10.000

Quantità	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Stato di conservazione	Valore attuale	
			Unitario	Complessivo
1	Tavolo grande da lettura lucidato noce con piano ricoperto da 1/2 cristallo	buono	60.000	60.000
	Sala professori			
3	Attaccapanni da metri 1, a 5 posti e rastrelliera	ottimo	18.000	54.000
1	Consolle sagomata ad arco placcato mogano	ottimo	35.000	35.000
1	Etagère a 2 ripiani portatelefono	ottimo	25.000	25.000
1	Lampadario cristallo originale « Boemia » 8 fiamme	ottimo	46.000	46.000
2	Mobili casellario a 21 portelli in faggio massο lucidati cerasone	ottimo	150.000	300.000
1	Quadro con riproduzione litografica « Niccolò Piccinni »	buono	5.000	5.000
10	Sedie originali « Thonet »	ottimo	3.000	30.000
1	Specchio con cornice dorata imitazione antico	ottimo	36.000	36.000
1	Tavolo grande placcato mogano e con piano 1/2 cristallo	ottimo	150.000	150.000
	Presidenza			
1	Attaccapanni a 2 posti	ottimo	1.500	1.500
1	Divano ricoperto in « vipla » similcuoio nocciola chiaro	ottimo	85.000	85.000
1	Etagère placcata noce a 3 ripiani e 2 portelle	buono	15.000	15.000
1	Lampadario in vetro a 4 luci	discreto	6.000	6.000
1	Poltrona con fondo in « vipla » per scrivania	buono	20.000	20.000
2	Poltrone ricoperte in « vipla » similcuoio nocciola chiaro	ottimo	45.000	90.000
1	Portacarte rifiuti placcato noce	buono	500	500
1	Quadro con tricrometria telata S. Cecilia e cornice intagliata dorata	buono	5.000	5.000
1	Quadro ad olio (anfora con rose) del pittore Nicola De Filippis (senza cornice)	ottimo	5.000	5.000
1	Scrivania placcata noce stile 900 a 6 cassetti ed un portello, con piano ricoperto da 1/2 cristallo	buono	45.000	45.000
1	Scultura in bronzo (testa femminile) opera d'arte dello scultore Bruno Calvani	ottimo	120.000	120.000
2	Sedie a poltroncina con fondo in « vipla »	buono	4.000	8.000
1	Tavolino lucidato noce con piano cristallo	ottmo	15.000	15.000

Quantità	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Stato di conservazione	Valore attuale	
			Unitario	Complessivo
	Direzione			
1	Armadio stile antico lucidato a cera a 3 portelle e 3 cassetti m. 1,85x2x0,43	buono	90.000	90.000
1	Colonnina stile antico lucidata a cera	buono	4.000	4.000
1	Etagère stile antico lucidata a cera a 3 ripiani	buono	10.000	10.000
1	Lampadario in ferro battuto a 5 luci	buono	20.000	20.000
1	Lume elettrico da tavolo con coppa in metallo verde	discreto	1.000	1.000
1	Poltrona stile antico con fondo rivestito in « vipla »	buono	20.000	20.000
1	Portacarte rifiuti in legno	discreto	500	500
2	Quadretti con cornice e vetro fotoincisioni (Wagner e Beethoven)	buono	500	1.000
2	Sedie a poltroncina stile antico con fondo rivestito in « vipla »	buono	6.000	12.000
1	Tavolo stile antico lucidato a cera metri 1,92x0,94	buono	40.000	40.000
	Segreteria			
1	Album con copertina in cuoio (firme visitatori)	ottimo	5.000	5.000
1	Armadio a 2 portelle con vetri e scansie placcato noce	buono	25.000	25.000
1	Armadio a 2 portelle con vetri e scansie placcato mogano	buono	20.000	20.000
1	Armadietto in legno con piano ribaltabile a 2 saracinesche e 16 cassetti	buono	20.000	20.000
1	Attaccapanni a 2 posti lucidato noce	buono	1.000	1.000
1	Colonnina placcato noce (portavaso)	buono	2.000	2.000
1	Divano tipo « Frau » ricoperto in « vipla »	buono	40.000	40.000
1	Etagère stile 900 a 3 ripiani placcata noce	buono	10.000	10.000
1	Lume elettrico da tavolo con coppa in metallo cromato verde oliva	discreto	1.000	1.000
1	Macchina da scrivere Olivetti « Lexikon 80 » a 100 spazi	ottimo	90.000	90.000
1	Poltroncina faggio con fondo in legno per scrivania	buono	3.000	3.000
1	Poltroncina da scrittoio con fondo in «vipla»	buono	5.000	5.000
2	Poltrone tipo « Frau » ricoperte in « vipla »	buono	20.000	40.000

Quantità	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Stato di conservazione	Valore attuale	
			Unitario	Complessivo
1	Quadretto con cornice e vetro (fotoincisione Beethoven)	discreto	500	500
1	Scrivania stile 900 placcata noce a 9 cassetti con piano ricoperto da 1/2 cristallo	buono	30.000	30.000
2	Tavolini a 2 ripiani placcato noce	buono	6.000	12.000
1	Tavolino legno ad 1 cassetto, per macchina da scrivere	buono	8.000	8.000
1	Vassoio piccolo in legno lucidato noce	discreto	500	500
	Economato			
1	Armadio a 2 portelli con vetri e scansie placcato mogano	buono	20.000	20.000
1	Etagère placcata noce a 4 ripiani	buono	5.000	5.000
1	Lume elettrico da tavolo con coppa in metallo cromato verde	buono	1.500	1.500
1	Macchina da scrivere « Lexikon 80 » a 160 spazi	buono	120.000	120.000
1	Poltroncina fondo legno per scrivania	buono	3.000	3.000
1	Scrivania a 5 cassetti lucidata noce	buono	10.000	10.000
1	Scrivania a 5 cassetti lucidata noce con piano ricoperto dermoide	discreto	5.000	5.000
1	Tavolino legno per macchina da scrivere con scomparti e piano ribaltabile	discreto	3.000	3.000
	Archivio Ragioneria			
1	Apparecchio duplicatore « Dupleco »	ottimo	90.000	90.000
10	Armadi metallici « Olivetti » a 2 portelli e 5 scansie	ottimo	60.000	600.000
1	Attaccapanni in legno a 2 posti	buono	500	500
1	Macchina calcolatrice elettrica « Olivetti » divisumma	ottimo	260.000	260.000
1	Scrivania stile 900 placcata noce a 9 cassetti con piano ricoperto mezzo cristallo	buono	30.000	30.000
1	Scrivania lucidata faggio a 5 cassetti	buono	10.000	10.000
	Sala di rappresentanza (Arredata con mobili d'arte d'epoca antica)			
2	Appliques antiche in bronzo dorato a 3 fiamme	ottimo	20.000	40.000
1	Calamariera con vassoio smaltato in lacca cinese, porcellana e bronzo (4 pezzi)	buono	30.000	30.000
2	Candelieri epoca « Impero » a 7 fiamme in bronzo dorato	buono	40.000	80.000
1	Consolle inglese epoca « Adams » in mogano massiccio m. 2,30, 0,62, 0,90	buono	250.000	250.000
2	Consolle dorate con 2 specchiere a 2 luci stile Luigi XIV	discreto	200.000	400.000
1	Divano inglese fine 700 in mogano massiccio con imbottitura elastica e sedile coperto in tessuto groviglio crema	discreto	180.000	180.000
1	Detto riprodotto nello stesso stile in mogano massiccio, con imbottitura e copertura c. a.	ottimo	120.000	120.000
2	Lampadari fine 700 in cristallo con intelaiatura metallica dorata a foglia a 13 fiamme	buono	300.000	600.000
3	Mantovane in tessuto verde complete di tendaggi in tessuto trasparente « Rhodia »	ottimo	50.000	150.000
12	Poltrone riprodotte in stile inglese fine 700 in mogano massiccio con imbottitura elastica e sedile ricoperto in tessuto groviglio crema	ottimo	40.000	480.000
1	Quadro ad olio su tela « S. Cecilia all'organo » di Scuola Bolognese del 600, m. 1 × 0,88 con cornice dorata in stile	ottimo	300.000	300.000
1	Quadro ad olio su tela « natura morta con messali » di scuola fiamminga primi del 600, metri 1,06x0,90 con cornice dorata in stile	ottimo	600.000	600.000
1	Quadro ad olio su tela « composizione di figure di bambini (concerto) » di Scuola francese fine del 700, m. 1,37x0,90 con cornice dorata in stile	ottimo	450.000	450.000
1	Specchiera epoca Impero, dorata a sfoglia	buono	320.000	320.000
2	Vasi antichi ceramica Bassano con coperchio	buono	20.000	40.000
1	Vetrina (libreria) inglese epoca « Sheraton » in mogano massiccio a 3 ante con vetri e 3 portelle	buono	380.000	380.000
	Sale d'attesa e corridoi			
1	Albo Pretorio (m. 1x0,70) con retina	discreto	1.000	1.000
9	Appliques (a muro) in ferro battuto, patinate verde antico a 3 fiamme (della Bottega D'Andrea di Lecce)	ottimo	10.500	94.500

Quantità	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Stato di conservazione	Valore attuale	
			Unitario	Complessivo
6	Lanterne in ferro battuto, patinate verde antico	ottimo	13.800	82.800
7	Lanterne artistiche in ferro battuto, patinate in verde antico (della Bottega D'Andrea di Lecce)	ottimo	19.000	133.000
1	Orologio a muro con vetro (Veglia) cromato	ottimo	6.000	6.000
3	Panche d'attesa in legno faggio mass. lucidate noce (misura 1,80x0,45x0,90)	ottimo	60.000	180.000
4	Panche d'attesa in legno faggio masso lucidato noce (misura 1,20x0,45x0,90)	ottimo	42.000	168.000
12	Stampe antiche: allegorie musicali, con cornici e vetro	ottimo	3.000	36.000
3	Tavolini per bidelli « Legno-tubex » piano formica	ottimo	16.500	49.500
2	Tavolini per bidelli in legno faggio lucidato noce	ottimo	10.000	20.000
	Varie			
1	Busto « Piccinni » in gesso patinato con piedistallo gesso (opera dello scultore Stella)	discreto		
1	Busto « Rossini » i.d.e. con piedistallo in legno (opera dello scultore Stella)	discreto		
1	Impianto telefonico completo, costituito da 7 apparecchi in bachelite nera, intercomunicanti « 1 più 6 » (Presidenza, Direzione, Segreteria, Economato, Sala professori, anticamera 1° piano e portineria (capolinea) con commutatore a due posizioni e accessori d'uso), di proprietà del Liceo .	ottimo	380.000	380.000
			TOTALE . . .	12.212.300

N.B. — L'impianto elettrico d'illuminazione, le suonerie, gli accessori illuminanti (eccettuati quelli menzionati in inventario) e l'impianto di riscaldamento a termosifone con centrale termica d'alimentazione a nafta sono di proprietà Provinciale (proprietaria dell'edificio) e pertanto non risultano qui inventariati.

Bari, 30 settembre 1958

Firmati: *L'Economo*: F. DI PIERRO - *Il Segretario*: L. CALÒ-CARDUCCI - *Il Presidente*: Vitantonio BARBANENTE.

Firmati: G. PANI; G. PREDOME; V. A. LOZUPONE; Renato DELL'ANDRO; V. LAGIOIA; Vitantonio BARBANENTE; Vito PINTO: *Ufficiale rogante.*

ALLEGATO 2-*C*

(con riferimento all'art. 3 della convenzione di statizzazione del Liceo)

CONSISTENZA DELLA BIBLIOTECA DEL LICEO MUSICALE « NICCOLO' PICCINNI » AL 30 GIUGNO 1958

Riepilogo

CATEGORIA	N. dei volumi	Valore
Cultura	189	291.760
Libretti di Opere	75	17.300
Trattati di solfeggio - Armonia - Contrappunto - Fuga e Composizione	160	177.950
Canto: musica da camera e opere didattiche	280	222.040
Spartiti di opere liriche	242	594.900
Musiche per organo	26	23.550
Musiche per pianoforte	688	476.614
Musiche per pianoforte a 4 mani . . .	99	115.175
Musiche per archi:		
Violino	325	136.610
Viola	18	13.100
Violoncello	84	41.195
Contrabbasso	125	54.550
Arpa	30	18.850
Musiche per chitarra, fisarmonica, ecc. .	8	2.900
Musiche per fiati:		
Flauto	45	36.990
Oboe	36	26.925
Clarinetto	32	26.458
Fagotto	13	15.820
Corno	18	10.450
Tromba	24	17.670
Trombone e Basso tuba	10	6.780
Partiture di orchestra	500	352.335
Partiture per complessi da camera . .	146	70.078
Opere complete di materiale di orchestra	84	689.000
Musiche per complessi di fiati . . .	73	71.635
Musiche per complessi da camera (Duo, Trio, Quartetto, eccetera)	424	731.455
Musica corale	188	300.500
Concerti (Riduz. per pianoforte e strumento solista)	238	286.720
TOTALI . . .	4.235	4.829.760
Stralciata l'opera al n. 262 dell'elenco « Partiture di orchestra »	1	4.000
	4.234	4.825.760

Firmati: p. *Il Bibliotecario*: Franco RUGGIERO, *Il Segretario*: L. CALÒ-CARDUCCI, *Il Presidente*: Vitantonio BARBANENTE.

Firmati: G. PANI, G. PREDOME, V. A. LOZUPONE, Renato DELL'ANDRO, V. LAGIOIA, Vitantonio BARBANENTE, Vito PINTO: ufficiale rogante.

ALLEGATO N. 3

(con riferimento all'art. 10 della Convenzione di statizzazione del Liceo)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL LICEO MUSICALE CONSORZIALE « NICCOLO' PICCINNI » IN BARI

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

1) che al posto di segretario del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » è attribuito il trattamento economico e di carriera di cui alla seguente tabella:

Numero dei posti	Qualifica	Carriera	Trattamento economico		
			grado (1)	coeff. (2)	Stipendi annui lordi (3)
1	Segretario	Iniziali	X	229	687.000
		Dopo 5 anni di servizio	IX	271	813.000
		Dopo 10 anni di servizio	VIII	325	975.000

(1) gradi corrispondenti all'ex ordinamento gerarchico del personale statale;

(2) coefficienti di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(3) gli stipendi indicati in tabella sono suscettibili di aumenti periodici biennali, pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale di ciascun coefficiente.

2) che il posto predetto è attualmente occupato dall'impiegato di ruolo signor Calò-Carducci Luigi, nato a Roma il 13 gennaio 1900, il quale, per anzianità di servizio e benefici di carriera, è provvisto, alla data del 30 giugno 1959, dello stipendio annuo lordo di L. 1.096.875 (corrispondente al coefficiente 325 della predetta tabella con 5 aumenti biennali) suscettibile, per ogni biennio di servizio, a far capo dal 1° novembre 1959, di ulteriori aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio annuo iniziale di detto coefficiente 325, oltre la 13ª mensilità e le quote di aggiunta di famiglia, come per legge.

Bari, lì 30 giugno 1959

Il commissario prefettizio: f.to Vitantonio BARBANENTE

Firmati:

G. PANI
G. PREDOME
V. A. LOZUPONE
Renato DELL'ANDRO
V. LAGIOIA
Vitantonio BARBANENTE
Vito PINTO, *ufficiale rogante*

Atto di modifica della convenzione per la trasformazione in conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari, stipulata il 29 agosto 1959, n. 2423, di repertorio.

PREFETTURA DI BARI

IN NOME DELLA LEGGE

Nella residenza della Prefettura di Bari, palazzo del Governo, oggi 17 aprile 1961 avanti a me dott. Vito Pinto, consigliere di prefettura, delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) il comm. dott. prof. Giuseppe Pani, vice prefetto per il prefetto di Bari;

2) il dott. Umberto Prossomariti, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega in data 13 aprile 1961, n. 1349, allegata al presente atto (Allegato *A*);

3) il gr. uff. prof. ing. Vitantonio Lozupone, presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari, in rappresentanza della stessa;

4) il prof. avv. Renato Dell'Andro, sindaco di Bari, in rappresentanza del Comune stesso;

5) il gr. uff. rag. Vincenzo Lagioia, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, in rappresentanza della stessa;

6) il prof. Vitantonio Barbanente, presidente dell'Istituto musicale « Niccolò Piccinni » di Bari.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per apporre le seguenti modifiche alla Convenzione per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale consorziale « Niccolò Puccinni » di Bari, stipulata il 29 agosto 1959, n. 2423 rep., fra il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti interessati.

Art. 1.

Il testo riportato alla lettera *a*) del n. 2 (Personale amministrativo) dell'art. 9 della Convenzione citata nelle premesse, è sostituito come segue:

a) « che non abbiano superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo e siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato ».

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'art. 12 della suddetta Convenzione, sono sostituiti dai seguenti:

Comma secondo:

« Al personale amministrativo assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito, all'atto dell'inquadramento, la qualifica ed il trattamento iniziale della rispettiva carriera del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica ».

Comma terzo:

« Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso ».

Resta inteso che le altre parti dei predetti articoli 9 e 12 e tutti gli altri articoli della suddetta Convenzione rimangono invariati.

Il presente atto quando ne sarà intervenuta l'approvazione a norma di legge, sarà sottoposto a registrazione ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro.

Ed io sottoscritto consigliere di prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su un solo foglio, facciate quattro, la presente compresa, alle parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato conforme in ogni sua parte a quanto convenuto e viene quindi firmato da tutti gli intervenuti.

Firmati:

Giuseppe PANI, *vice prefetto*
Umberto PROSSOMARITI
Vitantonio LOZUPONE
Renato DELL'ANDRO
Vincenzo LAGIOIA
Vitantonio BARBANENTE
Vito PINTO, *ufficiale rogante*

Timbro tondo della Prefettura di Bari.

ALLEGATO A

All'atto 17 aprile 1961, n. 2471 rep.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Roma, 13 aprile 1961

Illustrissimo dott. Umberto PROSSOMARITI
Direttore di divisione. — SEDE
e, per conoscienza:

Al signor presidente del Liceo musicale consorziale « N. Piccinni » di BARI

Prot. n. 1349/Div. III

OGGETTO: Trasformazione in Conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari.

Incarico la S. V di recarsi a Bari per la firma, in nome e per conto di questo Ministero, dell'atto di modifica della Convenzione stipulata il 29 agosto 1959 tra il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti del Consorzio per il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » per la trasformazione in Conservatorio statale di musica del Liceo stesso.

Il Ministro: f.to BOSCO

Timbro tondo della Prefettura di Bari.

LEGGE 27 giugno 1962, n. 820.

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I numeri 47, 48, 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210, 211 e 229 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
47	1) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (art. 42 del T U. delle leggi di P. S. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773)			La tassa di concessione governativa controindicata e l'imposta di bollo, di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa all. *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo.
	a) pistola, rivoltella o pistola automatica	10.000	ordinario	
	b) bastone animato	9.000	»	Le guardie di cui al n. 2) che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo egli enti ed alle persone suddette; e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.
	2) Licenze di cui alla lettera *a*) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione	500	»	Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità di P. S. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo (art. 1 del decreto legislativo 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452). Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. La autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 74 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di P S.). Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di P. S.). Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio per i quali si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati.
48	Licenze di porto di fucile anche per uso di caccia (art. 42 del T. U. delle leggi di P. S. succitato, art. 8 del T. U. delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso testo unico modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641)			Le tasse di concessione governativa controindicate e l'imposta di bollo di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa allegato *A* al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario le prime, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo. All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'articolo 4, n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni.
	1) per porto di fucile ad un colpo	6.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*N O T E*
	2) per porto di fucile a 2 colpi .	8.000	ordinario	Per l'applicazione della tassa di L. 12.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili).
	3) per porto di fucile a più di 2 colpi	12.000	»	In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile con conseguente pagamento della tassa di cui al n. 2) controindicato. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza (art. 7, secondo comma del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016).
56	Permesso rilasciato dalla capitaneria di porto ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Il permesso di pesca deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il nome dell'armatore e il genere degli strumenti pescherecci. Nel caso di mutamento dell'armatore deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento della relativa tassa. Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso.
	tassa di rilascio .	2.000	»	E' escluso il rilascio di duplicati del documento in parola.
	tassa annuale:			
	da tonn. 6 a 25 . .	1.000	»	Non è tenuto all'obbligo del pagamento delle tasse il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 6 tonnellate.
	da tonn. 26 a 50 . .	2.000	»	
	da tonn. 51 a 150 .	3.000	»	
	oltre tonn. 150	5.000	»	
133	Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.
	Tassa di rilascio e tassa annuale:			Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura.
	per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore .	2.000	»	L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ore.
	da 351 a 600 frigorie ora .	3.000	»	
	da 601 a 1050 frigorie ora .	4.000	»	
	da 1051 a 2400 frigorie ora .	5.000	»	
	da 2401 a 3750 frigorie ora .	7.000	»	
	da 3751 a 5000 frigorie ora .	8.000	»	Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o lo apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari.
	da 5001 a 7000 frigorie ora .	10.000	»	
	da 7001 a 9000 frigorie ora .	12.000	»	
	oltre 9000	15.000	»	Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
				Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di L. 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio. Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie ore installate. La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi: 1) alberghi stagionali; 2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere; 4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3) grossisti di birra; 4) concentratori di vini mosti; 5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7) esercenti le seccherie di merluzzo; 8) esercenti industria chimica farmaceutica; 9) esercenti industria esplosivi; 10) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11) esercenti industria sieri e vaccini; 12) esercenti industria gas disciolti; 13) esercenti industria prodotti opoterapici; 14) esercenti industria colle e gelatine; 15) esercenti dei caseifici industriali; 16) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati; 17) esercenti industria di salumifici; 18) esercenti industria della birra; 19) esercenti industria del malto; 20) esercenti industria delle bevande gassate; 21) esercenti industria delle fibre artificiali.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
				Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa. E' esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte, industriali e commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.
150	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):			L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (art. 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936). La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'art. 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.
	per condutture fino a 120 volts	100	con marche	
	per condutture da 121 a 10.000 volts	200	»	
	per condutture da 10.001 a 50.000 volts	500	»	
	per condutture di oltre 50.000 volts	1.000	»	
159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (art. 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393)			Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	se l'autorizzazione ha durata:			
	di 1 giorno	100	»	
	non superiore ad un mese	200	»	
	non superiore ad 1 semestre	500	»	
	superiore al semestre	1.000	»	
	Tassa annuale per autorizzazione di durata superiore all'anno:			
	per ogni anno	1.000	ordinario	
160	Concessione da parte dei Comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera c) del quinto comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la concessione.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*N O T E*
	Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno.	200	con marche	
	non superiore a 1 mese	1.000	»	
	non superiore a 1 semestre.	2.000	»	
	superiore al semestre	3.000	»	
	Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno.	3.000	ordinario	
	Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno .	50	con marche	
	non superiore a 1 mese	300	»	
	non superiore a 1 semestre.	500	»	
	superiore a 1 semestre .	1.000	»	
	Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno	1.000	ordinario	
199	Provvedimento di concessione di prestito agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:			Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie, interessati, possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria. I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci. Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.
	per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso	20	ordinario o con tratten.	
210	1. — Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
	fino a lire 10 milioni	12.000	ordinario	
	da oltre lire 10 milioni a lire 40 milioni	20.000	»	
	da oltre lire 40 milioni a lire 100 milioni	30.000	»	
	da oltre lire 100 milioni a lire 200 milioni	40.000	»	
	da oltre lire 200 milioni a lire 500 milioni	70.000	»	
	da oltre lire 500 milioni a lire 1 miliardo	120.000	»	
	da oltre lire 1 miliardo a lire 5 miliardi	200.000	»	
	da oltre lire 5 miliardi a lire 10 miliardi	300.000	»	
	da oltre lire 10 miliardi a lire 20 miliardi	450.000	»	
	da oltre lire 20 miliardi a lire 50 miliardi	600.000	»	
	oltre lire 50 miliardi	1.200.000	»	
	b) esattori non in carica ,	4.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 8 della legge succitata:			
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti	16.000	ordinario	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti	13.000	»	
	c) collettori non in carica	2.000	»	
211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui al numero 1) va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.
	1°) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo	5.000	»	La tassa di cui al numero 2) dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	2°) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
	in Comuni con oltre 200.000 abitanti.	100.000	»	
	in Comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	80.000	»	
	in Comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	64.000	»	
	in Comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	48.000	»	
	in Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	32.000	»	
	in Comuni fino a 10.000 abitanti.	16.000	»	
229	Concessione per l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato, nonchè di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio (art. 169, lett. a) e 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. D. 27 febbraio 1936, numero 645 e successive modificazioni:			
	1°) per impianti telefonici e telegrafici:			
	tassa di rilascio	10.000	»	
	tassa annuale per la proroga o rinnovo	5.000	»	
	2°) per impianti radioelettrici e stazioni ponti radio (esclusi quelli di cui al numero 3):			
	tassa di rilascio	20.000	»	
	tassa annuale per la proroga o rinnovo	10.000	»	
	3°) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori (D. P. R. 14 gennaio 1954, n. 598 e succ. modificazioni)			
	tassa di rilascio e tassa annuale per proroga o rinnovo	1.000		

Art. 2.

L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati stessi ».

Art. 3.

L'ottavo comma delle note relative al n. 83 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 31 maggio successivo ».

Art. 4.

Alle note relative al n. 86 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella, sottonumeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi o di elettrogrammofoni a gettoni (juke-boxes) ».

Art. 5.

La disposizione di cui al secondo comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, è abrogata.

Parimenti è soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato *A* al succitato testo unico.

Il quarto comma delle note relative allo stesso n. 120 è sostituito dal seguente:

« Devono munirsi di licenza e corrispondere la tassa di cui contro ridotta alla metà i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244, primo comma, del Regolamento di pubblica sicurezza) ».

Art. 6.

La lettera *c*) del n. 138 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è abrogata.

Art. 7.

Al n. 195 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente sottonumero:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
	5. — Rilascio e vidimazione di patenti per la guida di motoscafi e di imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato (regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):			La tassa di vidimazione deve essere corrisposta non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.
	tassa di rilascio	2.000	ordinario	
	tassa di vidimazione . . .	2.000	con marche	

Art. 8.

Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 83 (lettera *e* e dei sottonumeri I, II, III, IV, V e VI) 85, 30, lettera *e* ed *f* e n. 105 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 821.

Applicazione nella provincia di Treviso della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;

Vista la deliberazione 25 giugno 1960, n. 4219, del Consiglio provinciale di Treviso, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della detta Provincia;

Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211 è resa applicabile nel territorio della provincia di Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 822.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Immacolata, in località Foro del comune di Ortona (Chieti).

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lanciano in data 15 agosto 1961, integrato con dichiarazione del 6 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. Immacolata, in località Foro del comune di Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 823.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo nel comune di Varzi (Pavia).

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 25 novembre 1956, integrato con dichiarazione del 19 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo nel comune di Varzi (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 824.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo in frazione Leonacco del comune di Tricesimo (Udine).

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 ottobre 1961, integrato con prospetto e dichiarazione rispettivamente del 16 novembre e 11 dicembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo in frazione Leonacco del comune di Tricesimo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 825.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Anna in frazione Tret del comune di Fondo (Trento).

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° gennaio 1962, integrato con postilla dell'11 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Anna in frazione Tret del comune di Fondo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 826.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolino Patriarca di Aquileia Confessore in Udine.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 agosto 1961, integrato con prospetto del 30 ottobre 1961 e con dichiarazione del 31 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolino Patriarca di Aquileia Confessore in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 827.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nilo Abate in frazione Serapo del comune di Gaeta (Latina).

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gaeta in data 8 dicembre 1961, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 16 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Nilo Abate in frazione Serapo del comune di Gaeta (Latina).

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 828.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta).

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aversa in data 8 dicembre 1961 integrato con dichiarazione del 9 marzo 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1962.

Costituzione delle Commissioni oculistiche regionali o interprovinciali incaricate dell'accertamento della cecità e del residuo visivo nei richiedenti la pensione all'Opera nazionale per i ciechi civili.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;

Considerata la necessità di costituire le Commissioni di cui all'art. 11 della predetta legge per le Regioni: dell'Abruzzo e Molise, con sede a Pescara, della Basilicata, con sede a Potenza, della Calabria, con sede a Cosenza, della Campania, con sede a Napoli, dell'Emilia e Romagna, con sede a Bologna, del Lazio, con sede a Roma, della Liguria, con sede a Genova, della Lombardia, con sede a Milano, delle Marche, con sede ad Ancona, del Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino, delle Puglie, con sede a Bari, della Sardegna, con sede a Cagliari, della Sicilia, con sede a Palermo, della Toscana, con sede a Firenze, del Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, dell'Umbria, con sede a Perugia, della Venezia Euganea e province di Udine e di Trieste, con sede a Padova;

Viste le designazioni dell'Opera nazionale per i ciechi civili e dell'Unione italiana dei ciechi;

Ritenuto che i sottoindicati medici di ruolo di questo Ministero sono anche esperti in oculistica;

Decreta:

Le Commissioni per l'accertamento della cecità e del residuo visivo per le Regioni e con sede nelle Province in premessa indicate sono composte come segue:

Abruzzo e Molise, con sede a Pescara: dott. Pasquale Franco, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Giuseppe Di Luca, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, dott. Giacomo Minicucci, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Basilicata, con sede a Potenza: dott Nicola Chimienti, designato dal Ministero della sanità; prof. dottor Angelo Stolfi, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dott. Pasquale Mega, designato dalla Unione italiana dei ciechi;

Calabria, con sede a Cosenza: dott. Antonino Chimenti, designato dal Ministero della sanità: prof. dottor Antonio Cimino, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, dott. Edoardo Cozza, designato dalla Unione italiana dei ciechi;

Campania, con sede a Napoli: dott Francesco Spacagna, designato dal Ministero della sanità; prof. dottor Fernando De Leonibus, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; prof. Amedeo Mazzei, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Emilia e Romagna, con sede a Bologna: dott Valentino Facchini, designato dal Ministero della sanità; prof. dott Ugo Dorello, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, prof dott. Nicola Pagliarani, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Lazio, con sede a Roma: dott. Federico Piccoli, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Giuseppe Villani, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, prof. Ignazio Neuschuler, designato dalla Unione italiana dei ciechi;

Liguria, con sede a Genova: dott. Domenico Corda, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Mario Corrado, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, dott. Antonio Murialdo, designato dall'Unione italiana dei ciechi,

Lombardia, con sede a Milano: dott. Mario Bellino, designato dal Ministero della sanità; prof. dottor Emilio Raverdino, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; prof. dott. Luciano Casellato, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Marche, con sede ad Ancona: dott Alberto Balice, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Enzo Tallei, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dott. Francesco Gasparri, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino: dottor Walter Neri, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Mario Gazzino, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, prof. Guido Bianchi, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Puglie, con sede a Bari: dott. Alfonso Zito, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Mario Fabozzi, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dott. Carlo Trerotola, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Sardegna, con sede a Cagliari: dott. Edoardo Addis, designato dal Ministero della sanità; prof. dottor Giuseppe Carboni, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, dott. Antonino Foddis, designato dalla Unione italiana dei ciechi;

Sicilia, con sede a Palermo: dott. Giacomo Gioia, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Antonino Cusumano, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dott Guido Arnone, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Toscana, con sede a Firenze: dott. Renzo Catarzi, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Leonardo Tristaino, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; prof dott. Ivan Esente, designato dalla Unione italiana dei ciechi;

Trentino-Alto Adige, con sede a Trento: dottor Edoardo Dalri, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Domenico Bello, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dott. Scipio Stenico, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Umbria, con sede a Perugia: dott. Antonio Lopes, designato dal Ministero della sanità; prof dott. Italo Pascucci, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; prof. dott. Alessio Damiani, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

Venezia Euganea e province di Udine e di Trieste, con sede a Padova: dott. Mario Lovino, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Ferruccio Moro, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili, dottor Pietro Giordano, designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Gli oneri relativi al funzionamento delle predette Commissioni, a norma dell'art. 11, terzo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, sono a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(4098)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 33306, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Alessandria nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* è compresa la strada San Sebastiano Curone-Cantalupo Ligure per Dernice della lunghezza di km. 13+916 che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale n. 33306 nè con i successivi decreti ministeriali n. 41883 del 23 giugno 1961, n. 45735 del 6 settembre 1961 e 65317 del 9 febbraio 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada San Sebastiano Curone-Cantalupo Ligure per Dernice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4087)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.
Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Asti e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali,

2) sono state classificate provinciali quelle strade che. comprese nel detto piano *b)* sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le cinque strade:

n. 47 Serole-Spigno: km. 3,260;
n. 37, Asti-Grana: km. 11,284;
n. 44, Nizza-Gamalero: km. 10,627;
n. 10, Aramengo-Cisterna: km. 21,211;
n. 15, Rocca D'Arazzo Vigliano: km. 20,520,

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale in data 6 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

n. 47, Serole-Spigno: km. 3,260;
n. 37, Asti-Grana: km. 11,284;
n. 44, Nizza-Gamalero: km. 10,627;
n. 10, Aramengo-Cisterna: km. 21,211;
n. 15, Rocca D'Arazzo-Vigliano: km. 20,520.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4085)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1962, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dai sindaci dei comuni di Strembo, Pinzolo, Carisolo e Spiazzo contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 aprile 1957 sul Bacino e cascata del Lares in Val di Genova (Trento).

(4115)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1962, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Massimeno contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 aprile 1957 sul Bacino e Cascata del Lares in Val di Genova sito nell'ambito dei comuni di Massimeno e Caderzone (Trento).

(4117)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1962, registro n. 1 Agricoltura e foreste, fogio n. 236, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal geometra Agostino Spadavecchia avverso preteso silenzio-rigetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su istanza diretta a sollecitare la decisione di ricorso presentato dallo stesso ricorrente al predetto Ministero contro deliberazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, concernente diniego di riconoscimento di anzianità di servizio.

(4114)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1962 « Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 31 ottobre 1962 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 10 luglio 1962, pag. 2761, seconda colonna, 8° rigo, in luogo di « .. Ministero del tesoro » leggasi: « ... Ministro per il tesoro ».

(4131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 18 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60
$ Can.	575,10	575,15	574,75	575 —	574,40	575,05	575,15	575,10	575 —	575 —
Fr. Sv.	143,81	143,785	143,79	143,815	143,80	143,82	143,82	143,81	143,80	143,81
Kr. D.	89,92	89,92	89,93	89,955	89,90	89,92	89,95	89,92	89,90	89,93
Kr. N.	86,94	86,94	86,93	86,96	86,90	86,94	86,95	86,94	86,94	86,95
Kr. Sv.	120,66	120,66	120,60	120,60	120,60	120,66	120,60	120,66	120,65	120,65
Fol.	172,75	172,75	172,74	172,74	172,70	172,75	172,73	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,48	12,485	12,4825	12,48125	12,4785	12,48	12,4805	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,665	126,66	126,60	126,66	126,66525	126,66	126,65	126,65
Lst.	1742,01	1742,40	1742,30	1742,65	1742,50	1741,92	1742,50	1742 —	1742 —	1742,40
Dm. occ.	155,84	155,75	155,735	155,7725	155,70	155,83	155,76	155,84	155,85	155,75
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,05475	24,05	24,06	24,055
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,75	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 18 luglio 1962

Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	96,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,01
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,075
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	89,952
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	120,60
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1742,575
1 Marco germanico	155,766
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,72

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a trentadue posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura - Carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a trentadue posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1962, con inizio alle ore 8,30.

(4107)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1962, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(4108)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 1962, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(4109)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva, di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, n. 4 nei giorni 3, 4, 5 e 6 settembre 1962 alle ore 8,30.

(4105)

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario aggiunto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto, di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 10, 11 e 12 settembre 1962 alle ore 8,30.

(4106)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 5 gennaio 1962, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1962, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per coprire il posto di ufficiale sanitario del comune di Barile;

Visto il proprio decreto n. 1258 del 7 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 127 del 19 maggio 1962, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di ufficiale sanitario del comune di Barile:

1. Ricciuti dott. Federico punti 110,050 su 200

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e del comune di Barile.

Potenza, addì 3 luglio 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Barile;

Decreta:

Il dott. Ricciuti Federico è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Barile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Barile.

Potenza, addì 3 luglio 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(3982)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.